

*Tutti coloro che diedero la loro adesione all'idea dell'Unione Cooperativa, di fondare un villaggio giardino, sono invitati ad intervenire alla riunione che si terrà in via Meravigli, 9, Mercoledì 23 Marzo, alle ore 20.30, per discutere il seguente*

## PROGETTO DI STATUTO

### della Società Cooperativa degli Inquilini di Milanino

#### Costituzione - Sede - Scopo - Durata.

ART. 1. — Per iniziativa dell'Unione Cooperativa di Milano e in conformità della legge (testo unico) 27 Febbraio 1908 N. 89, è costituita una Società anonima cooperativa di costruzione col nome di "**Cooperativa degli inquilini di Milanino**," con sede in Milano.

La Società avrà l'obbligo di notificare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ed al Comitato di Milano per le case popolari o, in mancanza di questo, al Sindaco, l'indirizzo postale ed ogni sua successiva modificazione.

ART. 2. — La Società ha lo scopo esclusivo di costruire — su parte dei terreni destinati al Villaggio Milanino, siti in territorio di Cusano sul Seveso, Cinisello e Paderno Dugnano, che le verranno venduti, concessi, o comunque affidati, in tutti i modi consentiti dalle leggi vigenti o future, dalla Unione Cooperativa — case comode e salubri da affittare preferibilmente ai propri soci a prezzi equi, ripartendo fra i soci inquilini il profitto netto che residuasse annualmente dall'azienda, secondo le disposizioni in seguito dettate dal presente Statuto.

ART. 3. — La durata della Società è fissata in 100 anni dalla data dell'atto costitutivo ed è prorogabile.

#### Patrimonio sociale e Obbligazioni.

Art. 4. — Il patrimonio della Società è costituito:

- da azioni nominative e fruttifere da L. 100 cadauna; in numero illimitato;
- da eredità, lasciti, donazioni, od elargizioni che pervenissero alla Società;
- dal fondo di riserva.

ART. 5. — Ogni socio non potrà possedere più di 100 azioni.

Chi sottoscrive una sola azione, può versarne l'importo anche a rate non inferiori a L. 5, entro due anni.

Liberata la prima azione, il socio può, ad una per volta, sottoscriverne altre, pagandole ratealmente come sopra.

Chi sottoscrive più azioni in una sol volta, deve subito versarne integralmente l'importo.

ART. 6. — Se l'azione in corso di pagamento non è liberata entro due anni, il Consiglio deve passare l'importo delle rate versate, che non ne coprano interamente il valore, a favore del fondo di riserva, considerando il Socio dimissionario nel caso che l'azione non liberata sia l'unica da esso sottoscritta, salvo sempre nella Società il diritto di procedere per ottenere l'integrale versamento dell'azione stessa.

ART. 7. — Le azioni, una volta liberate, possono, con l'autorizzazione del Consiglio, venir cedute da socio a socio od a persona che avendo i requisiti voluti, venga ammessa a far parte della Società.

Le azioni possono essere vincolate a favore della

Società, in garanzia delle obbligazioni che i soci avessero verso la stessa. In questo caso le azioni debbono esser date in consegna alla Società.

Le azioni, nella loro totalità, sono rimborsabili al loro valore nominale al massimo, ai soci od eredi di essi, nei soli casi di esclusione e di morte, alle Società od ai Corpi morali in caso di loro scioglimento, osservate le formalità prescritte dall'art. 226 del Codice di Commercio.

Il socio che trapassi tutte le sue azioni è considerato recedente.

ART. 8. — L'Assemblea dei soci, dietro proposte del Consiglio, può limitare il numero delle nuove azioni acquistabili individualmente, e, in caso di eccedenza del capitale sociale, può anche deliberare il rimborso della parte esuberante, riducendo il numero massimo delle azioni per ogni Socio.

Art. 9. — Alle azioni interamente versate all'inizio d'ogni relativo esercizio o d'ogni trimestre di esso, sarà corrisposto, in base alle risultanze dei bilanci consuntivi annuali, l'interesse fino alla concorrenza del 5% al massimo.

Il valore nominale delle azioni non può essere aumentato.

Un elenco nominativo dei possessori di azioni e dei relativi versamenti eseguiti, sarà tenuto in corrente ed a libera visione dei soci tutti, nella sede sociale.

ART. 10. — La Società, come alla lettera b, dell'art. 4, potrà accettare lasciti e doni, costituendo con essi un fondo da investire nell'azienda sociale.

Questo fondo avrà un conto separato nel patrimonio sociale; gli interessi che su di esso matureranno, e che non potranno oltrepassare la misura del 5 0/0, verranno devoluti a dotare le case ed i quartieri sociali di maggiori comodità, di servizi comuni e di opere di istruzione, educazione e cura degli inquilini ed in specie dei loro figli.

In nessun modo il fondo lasciti e donazioni, e così gli interessi che spettano ad esso, potranno passare a profitto degli azionisti.

ART. 11. — La Società si riserva la facoltà di emettere obbligazioni del valore di 50 e di 100 lire, obbligazioni a cui non potrà essere pagato un interesse superiore al 4.50 0/0.

L'emissione verrà votata dall'Assemblea e disciplinata in base agli articoli dal 171 al 175 inclusivi del Codice di Commercio.

Qualora l'emissione venisse deliberata per pubblica sottoscrizione, dopo adempite le formalità stabilite dall'art. 172 del Cod. di Comm., gli atti saranno inviati al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

ART. 12. — La Società può ricevere depositi a risparmio dai suoi soci.

I depositi a risparmio saranno vincolati per un minimo di due anni a un massimo di cinque anni.

Su di essi, ed a seconda della durata del vincolo, si pagherà un interesse non mai superiore al 4.50 0/0 e stabilito dal Consiglio.

Se prima di un mese dalla scadenza del vincolo il socio non chiedesse il rimborso del suo deposito, questo si intenderà rinnovato per un altro periodo eguale a quello precedente.

Il Consiglio, quando le condizioni della Società lo consentano, potrà deliberare il rimborso anche prima della scadenza dei vincoli, a quei soci che venissero a trovarsi in speciali condizioni di bisogno.

ART. 13. — Per il raggiungimento dei suoi fini, la Società ha piena facoltà di assumere mutui semplici o con ipoteca, aprire conti correnti, vendere, cedere o permutare immobili, fare prestiti, acquisti e, in genere, tutte quelle operazioni di credito che si ritenessero opportune.

I capitali disponibili saranno depositati in conto corrente presso un Istituto di credito milanese, da scegliersi dal Consiglio d'Amministrazione.

## Soci.

ART. 14. — Per far parte della Società è necessario essere soci dell'Unione Cooperativa di Milano e così avere parte nel capitale da essa investito nel *Milanino*; però il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di ammettere anche altre persone, associazioni od enti, fino ad un quarto del numero dei soci appartenenti anche all'Unione Cooperativa stessa.

Coloro che intendono associarsi debbono farne domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione, e chi da esso non venisse ammesso può appellarsi al Collegio dei Proviviri.

Le associazioni e gli enti soci devono designare le persone che li rappresentano.

ART. 15. — Dopo tre mesi dalla costituzione legale della Società, ogni nuovo socio pagherà all'atto dell'ammissione una tassa che verrà fissata d'anno in anno dal Consiglio, ma non mai in misura superiore alle lire cinque.

ART. 16. — L'ammissione si effettuerà secondo le norme dell'art. 226 del Codice di Commercio.

Ogni socio, col solo fatto di aver chiesta ed ottenuta tale qualità, accetta, oltre al presente Statuto, i regolamenti della Società.

ART. 17. — Il Consiglio può escludere il socio colpevole di azioni pregiudizievoli agli interessi sociali o tali da renderlo incompatibile cogli scopi della Società. Il socio potrà appellarsi al Collegio dei Proviviri. Il socio escluso dalla Società non ha diritto che al rimborso delle sue azioni al valore nominale o al valore reale, se inferiore. Egli non potrà vantare diritto alcuno sul fondo di riserva e sugli altri fondi sociali.

Il Consiglio può anche concedere il recesso dalla Società quando chi lo chiede presenti motivi che il Consiglio stesso giudichi seri.

Al socio che recede verranno rimborsate le azioni al valore nominale od a quello reale risultante dall'ultimo bilancio, nel caso di diminuzione.

Eguali condizioni di rimborso verranno fatte agli eredi di un socio defunto, quando, avendone i requisiti, non preferiscano subentrargli nei diritti.

## Assemblee.

ART. 18. — Le Assemblee sono composte di tutti i soci regolarmente ammessi a far parte della Società.

Le Assemblee si distinguono in ordinarie e straordinarie: sono convocate dal Presidente del Consiglio.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è pubblicato sul Periodico "Il Nostro Giornale", edito dall'Unione Cooperativa, che viene designato come organo ufficiale della Società.

Le Assemblee sono valide all'ora indicata nell'avviso, qualunque sia il numero degli intervenuti, a meno che trattisi dell'emissione d'obbligazioni, nel qual caso devonsi seguire le prescrizioni del Codice di Commercio.

Ad ogni socio spetta un sol voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

E' fatta facoltà ad ogni socio di rappresentarne un altro, mediante delega scritta.

Il Presidente dell'Assemblea è scelto dagli intervenuti, fuori del Consiglio; egli nomina il Segretario, anche fra i non soci, e tre o più scrutatori.

Nelle Assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano, per divisione, per appello nominale o con schede segrete; ma, sulle proposte d'appello o di scheda, l'Assemblea delibera con alzata.

Il verbale delle sedute sarà firmato da chi presiede l'Assemblea, dal segretario, dai sindaci e dagli scrutatori.

ART. 19. — Nel mese di Dicembre di ogni anno si tiene l'Assemblea ordinaria per la discussione del bilancio, per la rinnovazione delle cariche sociali e per la trattazione delle proposte all'ordine del giorno.

Il Consiglio, otto giorni liberi prima di quello

fissato per l'Assemblea ordinaria, deve depositare presso la sede sociale il bilancio dell'esercizio assieme alla relazione dei Sindaci.

ART. 20. — I soci inquilini della Società dovranno astenersi dalla discussione e dal voto nelle Assemblee e, se consiglieri, anche nel Consiglio, quando si trattino argomenti attinenti direttamente alle rispettive singole abitazioni.

## Consiglio di Amministrazione.

ART. 21. — La Società è amministrata da un Consiglio composto da sette soci nominati dall'Assemblea Generale.

Dovendo, i soci semplicemente azionisti e non anche inquilini, avere nel Consiglio d'Amministrazione una rappresentanza proporzionale, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea verrà indicato il numero dei soci inquilini e quello di coloro che sono soltanto azionisti, con la determinazione dei posti di consigliere da assegnarsi a ciascun gruppo.

I Consiglieri durano in carica tre anni. In seguito ad ogni elezione generale, ne scadono, per sorteggio, 3 dopo un anno e 2 ogni ciascun anno seguente. I consiglieri sono sempre rieleggibili; non contraggono, per effetto della loro carica, altra responsabilità oltre quella determinata dal Codice di Commercio e sono esonerati dal prestare cauzione.

ART. 22. — Quando nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimasti col concorso dei Sindaci, provvederanno alla surrogazione. L'Assemblea generale nella prima convocazione provvederà alla elezione definitiva. I Consiglieri così eletti rimarranno in carica per tutto il tempo, per cui sarebbero rimasti in carica i surrogati. Qualora però il Consiglio venga a trovarsi con meno di quattro membri di nomina diretta dall'Assemblea, questa verrà tosto convocata per completare il Consiglio. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio, questo dovrà restare in funzione fino alla costituzione del nuovo.

ART. 23. — Il Consiglio nomina ogni anno nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente; nomina pure un segretario, che potrà essere scelto anche fuori dal Consiglio, ma in tal caso il segretario avrà voto semplicemente consultivo. Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta la Società in giudizio e di fronte ai terzi. Il Consiglio potrà delegare ad uno o più Consiglieri parte dei propri poteri e l'uso della firma sociale. Potrà anche nominare procuratori.

ART. 24. — La nomina e la rinnovazione dei componenti il Consiglio ha luogo da parte dell'assemblea ordinaria dei Soci, nel mese di Dicembre, a maggioranza assoluta di voti dei presenti, ed a schede segrete.

Se nella prima votazione, nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi in numero possibilmente doppio dei membri da eleggere e comprendendo sempre fra i candidati pel ballottaggio quelli che hanno avuto un numero eguale di voti.

ART. 25. — Il Consiglio si raduna almeno una volta al mese.

Spetta al Presidente di convocare le adunanze e di farne eseguire le deliberazioni.

Il Presidente può convocare il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga necessario, e deve farlo quando gliene sia presentata domanda scritta da almeno due membri, coll'indicazione degli oggetti da trattare.

ART. 26. — Gli avvisi di convocazione devono indicare sommariamente gli oggetti da trattarsi ed essere comunicati ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi d'urgenza nei quali basta siano comunicati il giorno prima.

In questo caso però l'urgenza deve essere dichiarata nell'avviso.

ART. 27. — Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice-presidente ed in caso di loro mancanza, da un Consigliere in ordine di anzianità.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro membri compreso il Presidente e la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti palesi, prevale il voto cui aderì chi presiede.

ART. 28. — I membri del Consiglio non possono prendere parte a deliberazioni o ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti ed affini fino al quarto grado o di Società delle quali siano proprietari, comproprietari, amministratori, soci illimitatamente responsabili od accomandanti.

ART. 29. — Saranno considerati dimissionari gli amministratori che, senza giustificati motivi, non interverranno per quattro sedute consecutive alle adunanze del Consiglio.

ART. 30. — Spetta, al Consiglio di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli attribuiti per legge all'Assemblea dei soci, con facoltà di esigere, transigere e compromettere, e in particolare quelli concernenti:

a) gli acquisti, le costruzioni, le vendite e le permutate di aree e case, ed ogni altra contrattazione relativa alle medesime;

b) le operazioni di credito ed ogni contratto ed operazione col Debito Pubblico e colla Cassa dei Depositi e Prestiti;

c) le iscrizioni, postergazioni, rinnovazioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche, con facoltà di esonerare il Conservatore delle ipoteche da responsabilità anche per rinuncia ad ipoteca legale;

d) la costituzione di diritti di servitù attive e passive;

e) l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti ed obblazioni qualsiasi;

f) l'approvazione dei preventivi e la formazione dei consuntivi, da sottoporsi, questi ultimi, all'approvazione dell'assemblea;

g) la formazione dei regolamenti amministrativi, nonché di quelli per la costruzione, la locazione, la manutenzione, la vendita, l'uso e la gestione delle case popolari ed economiche;

h) l'assunzione, il licenziamento e la retribuzione dei direttori e degli impiegati ed operai delle dipendenze della Società, esclusa però ogni partecipazione agli utili.

ART. 31. — Il Consiglio, sotto la sua responsabilità, dovrà curare che la trascrizione dei contratti di vendita segua entro 15 giorni dalla stipulazione dell'atto e che sia fatto nelle forme indicate dall'art. 10 del Regolamento 12 agosto 1908 N. 528 alla legge (testo unico) per le case popolari ed economiche.

ART. 32. — Il Consiglio d'Amministrazione ha l'obbligo di curare la trasmissione al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, del bilancio dell'anno precedente, accompagnato dalla dimostrazione analitica dei profitti e delle perdite e della distribuzione degli utili netti della gestione, con la relazione del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, e l'estratto del verbale dell'Assemblea dei soci che le discusse.

Il Consiglio è obbligato inoltre a curare la trasmissione al predetto Ministero delle informazioni e delle notizie statistiche da esso richieste.

ART. 33. — L'anno di gestione va dal 1° ottobre al 30 settembre.

La prima gestione si chiuderà col 30 settembre dell'anno successivo a quello della costituzione.

#### Direttori - Cauzione.

ART. 34. — L'esecuzione delle operazioni sociali resta affidata ad uno o più direttori tecnici ed ammi-

nistrativi, le cui attribuzioni vengono man mano determinate dal Consiglio, a seguito del graduale sviluppo che prenderà l'azienda. I direttori intervengono, con un voto consultivo, alle adunanze del Consiglio, tranne che si tratti della loro persona; assumono la responsabilità di cui all'articolo 148 del Codice di Commercio e prestano cauzione nella somma e nella forma stabilita dal Consiglio.

L'obbligo di prestare cauzione nelle quantità e nei modi che saranno stabiliti dal Consiglio all'atto dell'assunzione, incomberà a tutti gli impiegati o persone cui sarà affidato il maneggio di valori sociali.

#### Sindaci.

ART. 35. — Per la sorveglianza delle operazioni dell'Istituto e per la revisione del bilancio, vengono nominati, ogni anno e contemporaneamente alla nomina dei membri del Consiglio e colle stesse modalità, tre Sindaci effettivi e due supplenti colle funzioni, facoltà e responsabilità attribuite ai Sindaci delle società anonime dagli art. 183, 184 e 185 del Codice di Commercio, in quanto applicabili. I Sindaci durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Per l'incompatibilità, decadenza, sostituzione, ecc. dei sindaci, valgono le norme stabilite dal presente Statuto per i membri del Consiglio.

L'emolumento da corrispondere ai sindaci viene determinato ogni anno dall'Assemblea, all'atto dell'approvazione del conto.

#### Probiviri.

ART. 36. — I Probiviri sono in numero di tre; essi si prestano, se richiesti, per le conciliazioni delle vertenze fra soci e soci, o tra soci e Amministrazione, per affari attinenti alla Società. I Probiviri vengono scelti fra i soci e durano in carica tre anni.

#### Caratteri delle case.

##### Condizioni ed obblighi per la locazione di esse.

ART. 37. — Le case saranno costruite e mantenute in modo da soddisfare a tutte le condizioni di igiene e di salubrità richieste dai regolamenti d'igiene e di edilizia comunali e di quelli stabiliti dall'Unione Cooperativa per la costruzione di case sulle aree di Milanino.

Ove ed in quanto i regolamenti sopra detti manchino, verranno osservate le disposizioni dell'art. 69 della legge sanitaria (testo unico) 1 agosto 1907 N. 673.

Esse inoltre dovranno soddisfare a tutte le condizioni prescritte dalla Legge (testo unico) sulle case popolari ed economiche e relativo regolamento.

ART. 38. — Il valore locativo netto delle case da locare o da vendere da parte della Società, non potrà superare per vano la somma massima consentita dagli art. 4 e 5 del Regolamento 12 agosto 1908 N. 528.

ART. 39. — La determinazione dei criteri tecnici ed economici per la costruzione, disposizione e locazione delle case, è affidata esclusivamente al Consiglio.

Anche se le richieste di affittanze da parte dei soci fossero superiori alla disponibilità di alloggi, la Società non potrà esser costretta a fabbricare.

ART. 40. — Le case costrutte sono date in locazione ai soci che ne fanno richiesta, seguendo strettamente nella scelta la data della iscrizione della relativa domanda.

In caso di parità di data, si procederà all'assegnazione per estrazione a sorte.

Il socio proprietario di altri fabbricati iscritti al catasto urbano gravati di più di L. 20 all'anno per imposta erariale principale, non potrà né pretendere né ottenere di affittar case o appartamenti della Società.

Nel solo caso in cui manchino domande di soc potranno le case essere locare a non soci, purchè persone nelle condizioni di agiatezza determinate dalla legge sulle case popolari.

ART. 41. — Il Consiglio determina le condizioni ed i canoni d'affitto nella misura minima possibile, includendovi il prezzo dell'acqua potabile ed il premio di assicurazione dei mobili degli inquilini contro i danni dell'incendio, tenendo conto delle esigenze dell'azienda e specialmente:

a) di un interesse del 5% tanto sulle azioni che sui fondo donazioni;

b) del contributo per la formazione del fondo di riserva;

c) degli interessi ed oneri passivi;

d) delle spese di amministrazione;

e) delle imposte, sovrime, tasse generali e speciali;

f) del deperimento e delle spese di manutenzione ordinaria, delle spese per l'assicurazione contro i danni dell'incendio ed altri eventuali provvedimenti di previdenza;

g) delle perdite per sitti ed insolvenze;

h) delle spese straordinarie.

ART. 42. — Nessun inquilino potrà subaffittare in tutto o in parte i locali affittati, se non col consenso scritto del Consiglio e sempre per una pigione non superiore a quella stabilita nel proprio contratto di locazione; nè potrà tenere locanda o pensione che con l'accennato consenso.

ART. 43. — Le locazioni sono stipulate d'anno in anno col patto della tacita riconduzione e sotto l'osservanza delle norme tutte di legge generali e speciali vigenti in materia e non mai per una durata superiore a 5 anni.

Le locazioni decadranno di pieno diritto quando i locatari non adempiano agli obblighi di legge e ai patti contrattuali o perdano la qualità di soci, o cessino di avere i requisiti voluti dalla legge sulle case popolari.

Quando il locatario adempie regolarmente ai suoi doveri, e la casa sia sempre dalla Società destinata ad affitto, la locazione non potrà dal Consiglio essere disdetta senza il consenso del locatario e dovrà continuare anche dopo la sua morte, ove ne sia fatta richiesta dalla moglie o figli minorenni superstiti, sempre alle medesime condizioni generali, salvo però alla Società il diritto di aumentare il canone d'affitto in proporzione all'eventuale aumento delle spese di manutenzione ed esercizio.

ART. 44. — Il socio inquilino della Società, che sia impiegato in amministrazioni dipendenti dallo Stato, dovrà assoggettarsi alla ritenuta sugli stipendi prevista dall'art. 4 della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche, quando non abbia provveduto in tempo al pagamento della pigione.

### Profitti.

ART. 45. — Gli utili netti verranno così ripartiti:

non meno del 5 o/o alla riserva;  
alle azioni una somma sufficiente a pagare al massimo il 5 o/o al capitale azionario effettivamente versato, nonchè, pure al massimo, il 5 o/o al fondo lasciti e donazioni;

il 5 o/o a disposizione del Consiglio in compenso delle sue prestazioni, salvo che l'Assemblea, d'anno in anno, intenda variare tale percentuale, in base alle risultanze del bilancio;

il 10 o/o per opere di interesse generale degli inquilini, come scuole, biblioteche, bagni, campi di giuoco, ricreatori, ecc.;

il resto ai soci inquilini in proporzione del canone rispettivamente pagato nel periodo di tempo cui il conto si riferisce.

ART. 46. — Le somme spettanti d'anno in anno ai soci inquilini sono trattenute dalla Società come

deposito e oggette allo stesso trattamento fatto agli altri depositi fruttiferi, ma vincolati a favore della Società stessa che potrà servirsene per eseguire le riparazioni imputabili all'inquilino, o per pagare le rate d'affitto in arretrato.

Quando l'ammontare del deposito del singolo inquilino raggiungerà una annualità d'affitto, tutti gli affitti successivi gli andranno accreditati a diminuzione della pigione.

Cessando il contratto di locazione, il deposito esistente sarà restituito, previa deduzione delle spese dovute alla Società per qualsiasi titolo.

### Scioglimento.

ART. 47. — Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Il residuo fondo donazioni ed eredità verrà destinato a quella o quelle istituzioni che l'Assemblea, in cui si decide lo scioglimento, crederà di scegliere.

Risultando, nel capitale azionario, un attivo superante il valore nominale delle azioni, ai soci non potrà essere pagato su di esso, al massimo, che un quinto in più del capitale azionario versato. La restante parte passerà alla Cassa Nazionale di Previdenza.

### Regolamento.

ART. 48. — Il Consiglio redigerà un Regolamento per l'esecuzione del presente Statuto.

### Disposizioni generali.

ART. 49. — I contratti d'affitto delle case e delle abitazioni saranno fatti ai sensi e per gli effetti della Legge (testo unico) sulle case popolari od economiche e relativo regolamento.

ART. 50. — Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto varranno le disposizioni del Codice di Commercio e quelle della Legge (testo unico) sulle case popolari od economiche e relativo regolamento.



**Una nuova disgrazia.** — Come i soci avranno appreso a suo tempo dai fogli cittadini una nuova disgrazia incorsa lo scorso mese le costruzioni che l'impresa Belloni e Maroni sta elevando per noi a completamento della sede nostra in via S. Vitore al Teatro. In seguito alla fortissima nevicata del 9, 10 ed 11 febbraio, il capannone, che era stato costruito per proteggere i lavori, nella notte dall'11 al 12 cedette e precipitò. Questa volta però non vi furono nè vittime nè infortunati, ma soltanto delle lesioni di poco conto alle case prospicienti, e, poiché questa è la terza disgrazia, la serie dovrebbe dirsi finita.

Comunque sia, si tranquillizzino i soci: per questo fatto la società nostra non avrà nessun disturbo, essendosi l'impresa costruttrice, unica responsabile, già affrettata a provvedere ad ogni occorrenza, compresa la ricostruzione del capannone, ormai quasi finito.

**A pro' dei profughi messinesi.** — Il Sub-Comitato milanese residente a Catania, dopo essersi inteso col Comitato catanese, deliberò di questi giorni di fondare a Catania un'azienda possibilmente cooperativa per la fabbricazione e la vendita di oggetti di biancheria e confezioni in cui s'impiegheranno i profughi messinesi, offrendo così a questi disgraziati il modo di procacciarsi più facilmente e dignitosamente il sostentimento. Interpellata anche la società nostra perchè concorresse all'opera buona con consigli, fu primamente sul luogo il nostro Presidente ed ora è a Catania il nostro ispettore signor Borghi, il quale sta organizzando, dal lato tecnico, la nuova impresa.

I soci godranno nel sapere che la loro Società ha anche in questo modo cercato di soccorrere i disgraziati fratelli con un sì acerbo lutto e da tanta sventura.